

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1546-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ALDISIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)

alla Presidenza il 26 agosto 1950

Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione Sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario

Presentata alla Presidenza il 22 novembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che si presenta al vostro esame è di un ordine esclusivamente formale. All'esame della prima Commissione era stato portato in un primo tempo soltanto per il parere essendosi considerato di competenza della nona Commissione. Riconosciuta la competenza primaria della prima Commissione con parere della settima e della nona, ottenuti i pareri favorevoli di queste, si doveva esaminare il disegno sia pure in sede referente. Ma da parte di alcuni membri della Com-

missione si sollevò eccezione di contrasto tra le disposizioni del disegno di legge e le norme allo statuto speciale per la Sardegna per cui dal numero regolamentare di deputati venne domandato il rinvio All'assemblea.

Così un provvedimento di forma viene ad assumere una più vasta portata e norme di assoluto carattere di urgenza non vengono approvate ed attuate proprio a danno di quella regione della quale si sostiene di rivendicare i diritti.

Provvedimento di forma, onorevoli colleghi, perché non si tratta che di continuare quel sistema di deleghe iniziato col regio decreto 28 dicembre 1944, n. 417 col quale si demandava all'Alto Commissario per la Sardegna di sostituirsi, nei limiti degli stanziamenti fatti, ai competenti Ministeri per la formulazione, approvazione di piani, ecc. Sistema continuato poi, *dopo l'approvazione dello statuto speciale per la Sardegna dalla Costituente nella seduta del 31 gennaio 1948*, col decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, all'articolo 61 del quale (in conformità dell'articolo 55 dello statuto speciale), essendo cessato nelle sue funzioni l'Alto Commissario, si delegava l'identico potere al Rappresentante del Governo nella Sardegna fino al 31 dicembre 1949; col decreto presidenziale 24 dicembre 1949, n. 256, il quale conteneva proroga dei poteri del Rappresentante del Governo fino al 31 marzo 1950, ed infine col decreto presidenziale 19 maggio 1950, n. 327, col quale la proroga era fatta fino al 31 ottobre corrente anno. Il disegno di legge che è al vostro esame venne presentato dai Ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici fin dal 26 agosto corrente anno per fare in modo che la nuova norma entrasse in vigore allo scadere della proroga. La nuova norma poi rappresentava un vantaggio per la regione perché gli stessi poteri conferiti al rappresentante del Governo venivano conferiti al presidente della regione, così come si era già operato con il decreto legislativo del 1947 n. 567 per la regione siciliana.

Alcuni membri della Commissione e tra essi il collega Laconi, hanno invece ritenuto lesivo dei diritti e delle prerogative della regione sarda questo disegno di legge per i seguenti motivi: a) perché non si tratta di materia delegabile spettando di diritto primario alla regione; b) perché formalmente errato in quanto la delega non poteva esser fatta dal Ministro.

A prescindere dalla osservazione spontanea che strana si addimosta questa doglianza a distanza di due anni dalla applicazione dello statuto e quando già ben tre decreti presidenziali avevano legiferato in tal senso, ad un attento esame la protesta appare infondata.

Infatti la interpretazione degli articoli 3, 4 e 6 dello statuto speciale non consente fondamento alle argomentazioni degli oppositori.

All'articolo 3, lettera d), anche se esiste un punto e virgola, là dove grammati-

calmente erano forse preferibile due punti, non può essere data interpretazione diversa da quella logica: la regione ha competenza *primaria* per l'agricoltura e foreste *soltanto per piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario o fondiario*. Tale interpretazione è resa necessaria dalla dizione dell'articolo 4 alla lettera c) là dove si dà facoltà, *regolamentare* soltanto, alla regione in materia di *opere di grande e media bonifica* o di trasformazione fondiaria. E che l'interpretazione sia la vera è dimostrato dall'articolo 13 dello statuto nel quale è riconosciuto espressamente allo Stato il disporre del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola. Dimostrazione tanto più evidente quando si consultino i verbali di discussione alla Costituente su detto articolo, che era il 14 nel progetto presentato. Il relatore Ambrosini parlando su detto articolo (che era — si noti — così formulato: «Lo Stato col concorso della regione dispone un piano organico di opere pubbliche per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola») nella seduta del 29 gennaio 1948 (pagina 4055 del resoconto stenografico) così si esprime: «Debbo mettere in rilievo la comprensione dei rappresentanti della Sardegna, essi non esitarono a dire che, *dato che lo Stato concorre alle spese, doveva necessariamente intervenire anche nella formulazione del piano*, ed espressamente ebbero il coraggio di dirlo senza ricorrere a riserve mentali...» E se per l'intervento dell'onorevole Mastino la dizione fu mutata, non fu dovuto a volontà di restringere l'attività dello Stato, ma di ampliarne l'azione oltre il solo campo delle opere pubbliche. Sembra dunque proprio che lo statuto nella sua lettera e nel suo spirito contrasti agli argomenti degli oppositori, l'azione dei quali, dopo le ampie lodi del collega Ambrosini, non sembra molto coerente.

Al rappresentante del Governo è conferito espressamente dall'articolo 47 dello statuto di esercitare le funzioni amministrative non delegate, ed ora si propone di delegare anche esse al presidente della regione!

Come dolersi dunque di un disegno di legge che delega alla regione un potere espressamente riservato al Governo? Si vuole basare tale doglianza su l'articolo 6, ma anche questo richiamo è errato. L'articolo 6 dà alla regione le funzioni amministrative e per le opere di *piccola bonifica e di miglioramento agrario per le quali la regione ha competenza primaria* in base all'articolo 3 lettera d) e *per le opere di grande o media bonifica o di*

trasformazione fondiaria, per le quali la regione ha potere regolamentare. Restano allo Stato le funzioni amministrative per le opere di grande o media bonifica o di trasformazione fondiaria per le quali ha ancora competenza assoluta.

Così si dica per i lavori pubblici. — E che questa sia stata sinora la interpretazione *pacifica*, è dimostrato dall'articolo 30 delle norme di attuazione dello statuto *speciale* (decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250) e specialmente dagli articoli 5 e 6 del secondo gruppo delle norme di attuazione (decreto presidenziale 19 maggio 1950, n. 327) dei quali riporterò soltanto la precisa dizione dell'articolo 6: « Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della regione sono

esercitate dalla amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'articolo 6 dello statuto speciale per la Sardegna ».

Nel mentre per quel che riguarda i lavori pubblici si possono leggere gli articoli 9 e 10 e 11.

La Commissione dunque può serenamente chiedere l'approvazione del disegno di legge, il quale rappresenta ancora un passo che lo Stato fa in favore della regione sarda ed una dimostrazione di piena fiducia, spiacente soltanto che sia stato necessario tanto tempo per giungere all'approvazione di una legge, il ritardo nell'attuazione della quale rappresenta un danno certamente per la nobile regione sarda.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati dal ministro stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 9, lettere a), b), c) del decreto legislativo 15 maggio 1950 n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziare nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

ART. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da ema-

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

narsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani ed i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè la facoltà di assumere impegni di spese e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziare per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

ART. 3.

I riscontri degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sarda ai sensi e nei limiti dei precedenti articoli è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio speciale di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna e dalla Delegazione della Corte dei conti con sede in Cagliari.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.